

A.S. 1925

**Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia.**

COMMISSIONE BILANCIO

SENATO DELLA REPUBBLICA

MEMORIA

FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI

E

SINDACATO TOTORICEVITORI SPORTIVI

Roma, 2 settembre 2020

Ill.mo Presidente, Illustrissimi Senatori della Repubblica,

la Federazione Italiana Tabaccai e il Sindacato Totoricevitori sportivi, in qualità di associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di rivendita di generi di monopolio con annessa ricevitoria di giochi pubblici, in occasione del dibattito sul provvedimento in argomento, desidera sottoporre alla Vostra autorevole attenzione le sue osservazioni su alcuni articoli del provvedimento, integrandole con proposte di modifiche del testo.

Grati per l'occasione che si offre alla categoria da noi rappresentata, auspichiamo di poter recare un utile contributo in relazione alle tematiche trattate.

PROROGA DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE

Tra le misure urgenti adottate dal Governo per il sostegno e il rilancio dell'economia, varate con il decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, spicca anche quella che riguarda la concessione del SuperEnalotto.

In particolare l'art. 101 del succitato decreto, "Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale", statuisce testualmente che "a causa della straordinarietà e imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono prorogati i termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della gara indetta ai sensi dell'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La data per la stipula e la decorrenza della convenzione è fissata al 1° dicembre 2021."

Con la norma in esame è stato dunque disposto l'ulteriore slittamento della stipula della nuova convenzione da parte di Sisal, società che si è riconfermata aggiudicataria della concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale.

Una proroga, quella stabilita dal decreto rilancio, che fa seguito a quella già prevista nei mesi scorsi dai provvedimenti adottati nel bel mezzo dell'emergenza da Coronavirus.

Il 2 dicembre 2019, infatti, è iniziato a decorrere il termine di sei mesi, indicato nel Capitolato tecnico di gara, per l'espletamento di tutte le iniziative propedeutiche al completo adempimento delle attività tecnico-organizzative necessarie per il subentro del concessionario nella gestione del sistema oggetto di devoluzione.

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al diffondersi del Coronavirus, l'articolo 103, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 aprile

2020, n. 27, ha statuito, tra l'altro, che *“ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”*. Il termine del 15 aprile 2020 è stato successivamente prorogato al 15 maggio 2020 dall'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Tale sospensione dei termini alle attività procedimentali è stata applicata all'avvio della concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, determinando un primo slittamento della stipula e la decorrenza della convenzione -inizialmente fissata al 2 giugno 2020- al 24 agosto 2020, così come stabilito con determinazione dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e monopoli dello scorso 25 maggio u.s.

A conti fatti, dunque, la sottoscrizione e la decorrenza della nuova convenzione per la gestione del SuperEnalotto, è slittata di 464 giorni, rispetto agli iniziali 83 giorni previsti dall'Agenzia delle dogane e monopoli.

In sostanza, la stipula e la decorrenza della nuova concessione è stata prorogata di 15 mesi, lasciando inalterate a favore della Sisal tutte le condizioni in essere per la conduzione del gioco (ivi incluso l'aggio attuale, pari al 3,73% dei volumi di raccolta, anziché dello 0,5% così come risultante dall'offerta economica presentata dalla medesima società per l'aggiudicazione della gara).

Posticipare di circa 15 mesi la stipula della nuova concessione significa però prorogare anche tutti i contratti della concessione in scadenza. Contratti che sono onerosi, visto il canone di 167 euro mensili che i punti vendita fisici, BAR, Tabaccherie, Edicole, ecc., sono chiamati a versare indipendentemente dai volumi di raccolta.

In proposito, si tenga presente che i ricevitori hanno la facoltà contrattuale di poter recedere solamente al 31 marzo di ogni anno (previa raccomandata da inviarsi con 60 giorni di preavviso). Con la proroga in questione, tutti i ricevitori che non intendono proseguire con la raccolta del gioco e che potevano svincolarsi dalla Sisal il 24 agosto, termine in cui sarebbe scaduta la concessione e, conseguentemente, i contratti ad essa correlati, devono attendere fino a marzo 2021.

Oltretutto, qualora voglia esercitare il diritto di recesso dal contratto sottoscritto con la Sisal senza attendere il suddetto termine, un esercente è soggetto, in ragione delle previsioni contrattuali all'addebito di tutti i canoni, anche in caso di disdetta anticipata rispetto alla naturale scadenza della concessione.

Ciò significa che i ricevitori, già in evidenti difficoltà economiche frutto dell'emergenza da Covid 19 nonché dalla riduzione dei volumi di raccolta del gioco, in virtù della proroga disposta dall'art. 101 del decreto rilancio rischiano di rimanere stretti in una morsa che per alcuni di essi potrebbe rivelarsi fatale. Ovviamente tale nuova previsione legislativa rischierebbe anche di generare un contenzioso che interesserebbe decine di ricevitori.

In ragione di quanto rilevato, comprendendo il senso di responsabilità che ha condotto il Governo a concedere la proroga alla società concessionaria in virtù della ben nota emergenza

epidemiologica e sull'assoluta imprevedibilità del suo evolversi nei prossimi mesi, sarebbe auspicabile ed altrettanto doveroso che il medesimo senso di responsabilità venga riconosciuto anche in favore degli esercenti, riconoscendo agli stessi – prevenendo così contenziosi - la possibilità di decidere se continuare la raccolta del gioco o meno fino al 1 dicembre 2021, senza dover aspettare per forza al 31 marzo prossimo per poter recedere.

In alternativa, sarebbe auspicabile far proseguire la raccolta alla rete, senza la corresponsione di alcun canone. Si tratterebbe di scelte di buon senso da parte del legislatore, a tutela della rete dei ricevitori che, al pari dei concessionari, hanno vissuto e stanno vivendo la crisi e l'emergenza economico-sanitaria.

Si propone pertanto la seguente proposta emendativa:

All'art. 101, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<<1 bis. Considerata la proroga di cui al comma 1 e l'onerosità dei contratti in essere, i punti vendita della rete fisica che operano la raccolta dei giochi di cui al presente articolo, potranno esercitare liberamente il diritto di recesso dal contratto sottoscritto con la società concessionaria a cui è demandata la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, previa comunicazione da inviarsi nelle modalità previste nel medesimo contratto con un preavviso di 30 giorni, senza alcun addebito di sanzioni, penali o corrispettivi contrattualmente previsti in ragione del recesso anticipato rispetto alla naturale scadenza della concessione.>>

OSSERVAZIONI IN MATERIA DI MISURE FISCALI ED IN PARTICOLARE SULL' ART. 97 (ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI) CON PROPOSTA DI SOSPENSIONE PAGAMENTO UNA TANTUM QUALE CORRISPETTIVO PER ATTRIBUZIONE CONCESSIONE RIVENDITE E SUCCESSIVA RATEIZZAZIONE A 24 MESI.

L'articolo 97 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 prevede la proroga di alcuni adempimenti fiscali in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, attraverso il rinvio dei relativi versamenti.

In particolare, per il 50%, in un'unica soluzione e senza sanzioni ed interessi, entro il 16 settembre 2020 ovvero in 4 rate mensili a partire dalla medesima data; per il restante 50% tramite ulteriore dilazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Per quanto riguarda i tabaccai, un adempimento non rientrante nella previsione di cui sopra ma certamente di particolare impatto finanziario è quello relativo alla c.d. *Una tantum*, quale corrispettivo da versare all'erario per l'attribuzione della concessione.

Si tratta di un importo che il singolo tabaccaio è tenuto a corrisponde all'atto della prima assegnazione della concessione, al suo rinnovo- che normalmente avviene ogni nove anni-

ed in tutti i casi in cui si verifichi un cambio di titolarità della concessione, sia esso per subentro di un familiare che per voltura a favore di terzo.

In tutti questi casi l'importo da versare all'erario è calcolato sull'aggio tabacco e lotto prodotto dalla tabaccheria nell'ultimo esercizio finanziario, con una quantificazione che in alcuni casi si avvicina anche al 100% dell'aggio realizzato.

Questo meccanismo di quantificazione proporzionale dell'*Una tantum* determina per il tabaccaio l'obbligo di corrispondere allo Stato una somma a volte molto alta, in anticipo su quella che sarà la produttività futura della tabaccheria che, notoriamente, potrà essere condizionata anche da fattori non sempre previsti o prevedibili.

L'importo da corrispondere può essere anche di qualche decina di migliaia di euro, il che, nell'attuale situazione di grave crisi di cassa dovuta all'emergenza, significa sottoporre il tabaccaio ad un esborso al momento insostenibile perché non adeguatamente "coperto" dalla produttività dell'esercizio.

Significativo è il caso di alcune tabaccherie speciali, ad esempio, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie ecc., per le quali è dovuta *Una tantum* che a volte raggiunge qualche decina di migliaia di euro che devono essere per l'appunto corrisposte in anticipo dal titolare della concessione nonostante l'operatività dell'esercizio risulti tutt'oggi particolarmente ridotta.

A questo proposito l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha già posto in essere una serie di misure eccezionali volte al sostegno della grave crisi che interessa i rivenditori di generi di monopolio. Tra queste la Determinazione Direttoriale prot. n. 102280 del 30 marzo 2020, con la quale ha disposto il differimento dell'*Una tantum* relativamente ai rinnovi, i subentri e le volture, dovuta dal 30 marzo 2020 al 31 maggio 2020, prevedendo per tali versamenti la possibilità di effettuarli in un'unica soluzione dopo il 30 maggio 2020 oppure di eseguirli in cinque rate mensili di pari importo la cui prima scadenza era fissata al 30 giugno 2020.

Tuttavia, il perdurare delle difficoltà economiche e finanziarie in cui versano i tabaccai a causa di un'emergenza i cui effetti continuano e continueranno a prodursi per l'anno in corso e probabilmente per gli anni successivi, implica la necessità di adottare ulteriori misure di sostegno per tutti quei titolari di tabaccherie ordinarie o speciali che si trovano ad effettuare il pagamento dell'*Una tantum* legata alla concessione, ivi compresi quelli che attualmente stanno già usufruendo del primo differimento disposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ovvero della rateizzazione di 12 mesi prevista in via ordinaria della legge.

Alla luce di quanto finora esposto e considerate le enormi difficoltà in cui versano i rivenditori di generi di monopolio, si evidenzia la possibilità che per tutti i pagamenti a titolo di *Una tantum* tutt'ora in corso, ivi compresi quelli scaduti, a richiesta del diretto interessato venga autorizzata la sospensione dei pagamenti fino al 31 dicembre 2020.

Decorsa tale data le somme dovute saranno versate con dilazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Analogamente per tutti pagamenti a titolo di *Una tantum* con decorrenza iniziale dal 1° gennaio 2021, ove richiesto dall'interessato, in luogo dell'ordinaria rateizzazione a 12 mesi, potrà essere prevista dalla legge ed autorizzata una rateizzazione a 24 mesi.

Si propone pertanto la seguente proposta emendativa:

All'art. 97, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

<<1 bis. I versamenti a titolo di una tantum di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 ed all'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, scaduti o in scadenza nel corso dell'anno 2020, anche ove già rateizzati o precedentemente differiti, possono essere ulteriormente rateizzati fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

1.ter. I versamenti di cui al comma 1-bis, relativi a procedimenti attivati nel 2021, possono essere rateizzati fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo.>>

OSSERVAZIONI IN MATERIA DI MISURE FISCALI ED IN PARTICOLARE SULL'ART 102 (SITI OSCURAMENTO) CON PROPOSTA DI ESTENSIONE DEI POTERI EX ART. 102 IN MATERIA DI VENDITA ON LINE DI PRODOTTI ACCESSORI E SIGARETTE ELETTRONICHE.

Nell'ambito del potenziamento delle attività di controllo svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il "Decreto Agosto" all'art. 102 ha previsto procedure più efficienti volte all'oscuramento dei siti e alla rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti e servizi in maniera non conforme alla normativa.

Tale attività di controllo riguarda sia il settore del gioco pubblico che quello del tabacco.

La controparte e i destinatari degli ordini di inibizione e oscuramento sono i fornitori di connettività alla rete internet ovvero i gestori di reti telematiche o di telecomunicazione, nonché gli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione.

Le violazioni sono punite con delle sanzioni amministrative pecuniarie salatissime, che vanno da 30.000 a 180.000 euro.

Prendendo atto di quanto sopra, si chiede di poter estendere la normativa predetta anche ai prodotti accessori ai tabacchi da fumo ed alle sigarette elettroniche.

Con particolare riferimento ai prodotti accessori ai tabacchi da fumo, vale a dire "cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri, funzionali al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette", si segnala che, ai sensi dell'art 62-quinquies del D.lgs. n. 504/95 introdotto dalla "Legge di Bilancio 2020" n. 160/2019, dal 1 gennaio 2020 tali prodotti sono venduti esclusivamente dalle rivendite di tabacchi disciplinate dalla Legge n. 1293/1957.

La normativa, difatti, ne vieta la vendita a distanza tramite siti internet o altre modalità.

Si tratta di un sistema normativo e regolamentare che attribuisce la vendita di tali prodotti accessori ad una rete fisica già controllata ed autorizzato dallo Stato e, conseguentemente,

inibisce ogni forma di vendita on line in quanto assolutamente incompatibile alle esigenze di monitoraggio e controllo connesse all'inquadramento fiscale di tali prodotti.

Significativa è tuttavia la notevole diffusione di forme illecite di vendita sul web verificatesi anche dopo l'entrata in vigore della legge che ne ha attribuito la commercializzazione alle rivendite di tabacchi.

A questo proposito, nonostante le numerose segnalazioni rivolte agli organi di controllo e per quanto le stesse abbiano prodotto effetti meritevoli di considerazione grazie all'intervento delle Autorità preposte, risulta assolutamente necessario che anche su questo fronte l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possa essere legittimata ad agire munita dei necessari poteri di oscuramento dei siti.

In questo senso, quindi, estendere l'attuale previsione di cui all'art. 102 anche ai prodotti accessori ai tabacchi da fumo ed alle sigarette elettroniche costituirebbe una naturale conseguenza sul piano logico e sistematico.

A tale fine Vi sottoponiamo la relativa proposta emendativa:

All'art.102, dopo il comma 1, inserire il seguente:

<<1 bis. L'ordine di cui al comma 1 può riguardare anche i prodotti accessori ai tabacchi da fumo quali cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri, funzionali al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette di cui all'art 62-*quinquies* del D.lgs. n. 504/95 nonché le sigarette elettroniche.>>.